



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XII / 2695

Seduta del 08/07/2024

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali MARCO ALPARONE *Vicepresidente*

ALESSANDRO BEDUSCHI

GUIDO BERTOLASO

FRANCESCA CARUSO

GIANLUCA COMAZZI

ALESSANDRO FERMI

PAOLO FRANCO

GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA

ELENA LUCCHINI

FRANCO LUCENTE

GIORGIO MAIONE

BARBARA MAZZALI

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta dell'Assessore Guido Bertolaso

Oggetto

APPROVAZIONE VERBALE DI CONFRONTO TRA LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA E LE OO.SS. DELLA DIRIGENZA DELL'AREA SANITÀ IN MATERIA DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DI CUI ALL'ART. 7, COMMA 1, LETT. B) DEL CCNL DELL'AREA SANITÀ TRIENNIO 2019-2021

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Marco Cozzoli

Il Dirigente Vittorio Russo



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- il D.Lgs. 30/12/1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421";
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.L. 14 agosto 2020, n. 104 "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", art. 29 "Disposizioni urgenti in materia di liste di attesa", comma 2 lettera a) e b);
- la Legge 29/12/2022, n. 197: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025";
- la Legge 30 dicembre 2023 n. 213 (Legge di bilancio 2024) e in particolare:
 - ✓ l'art. 1, comma 218 che estende, per far fronte alla carenza di personale sanitario, ridurre le liste di attesa e il ricorso alle esternalizzazioni, per il triennio 2024-2026 "a tutte le prestazioni aggiuntive svolte", la possibilità di elevare fino a 100 euro orari la tariffa per il personale medico, già prevista in relazione ai servizi di emergenza-urgenza dall'art. 11 del D.L. 34/2023, convertito nella L. n. 56/2023;
 - ✓ l'art 1 comma 220 che autorizza, per far fronte a tali finalità, una somma pari a 200 milioni di euro a livello nazionale, di cui 33.580.000 euro sono assegnati alla Regione Lombardia dalla tabella allegata alla stessa legge;
 - ✓ l'art. 1 comma 232 che prevede che *"Per garantire la completa attuazione dei propri Piani operativi per il recupero delle liste d'attesa, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono avvalersi, fino al 31 dicembre 2024, delle misure previste dai commi da 218 a 222 del presente articolo e possono coinvolgere anche le strutture private accreditate, in deroga all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dal comma 233 del presente articolo. Per l'attuazione delle finalità di cui al presente comma le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono utilizzare una quota non superiore allo 0,4 per cento del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2024."*

RICHIAMATI i seguenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro:

- CCNL dell' Area delle funzioni locali, triennio 2016/2018 sottoscritto in data 17



Regione Lombardia

LA GIUNTA

dicembre 2020;

- CCNL relativo al Personale del Comparto Sanità, triennio 2019/2021 sottoscritto in data 2 novembre 2022;
- CCNL dell'Area Sanità, triennio 2019/2021 sottoscritto in data 23 gennaio 2024;

RICHIAMATE le seguenti Leggi Regionali:

- L.R. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;
- L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di Sanità";
- L.R. 11 agosto 2015, n. 23 "Evoluzione del Sistema Socio Sanitario Lombardo: modifiche al Titolo I al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33";
- L.R. 14 dicembre 2021, n. 22 recante "Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33";
- L.R. 29 dicembre 2022, n. 34 "Legge di stabilità 2023-2025";
- L.R. 29 dicembre 2022, n. 35 "Bilancio di previsione 2023-2025";
- L.R. 7 agosto 2023, n. 2 "Assestamento al bilancio 2023-2025 con modifiche di leggi regionali";

DATO ATTO della DGR n. XII/1814 del 29/01/2024 recante "Nuova costituzione della Delegazione di Parte Pubblica - modifica della DGR n. XI/4727 del 17 maggio 2021"

RICHIAMATE ALTRESÌ:

- la DGR n. XI/7758 del 28/12/2022 recante "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2023";
- la DGR n. XII/850 del 08/08/2023 recante "Ulteriori determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2023. Secondo provvedimento.";
- la DGR n. XII/1511 del 13/12/2023 recante "determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e socio sanitario per l'esercizio 2024 – quadro economico programmatico";
- la DGR n. 1720 del 28/12/2023 recante "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2024-2026";
- la DGR n. 1827 del 31/01/2024 recante "determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2024";
- la DGR n° XII/2224 del 22/04/2024 recante "Ulteriori determinazioni in ordine al contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni di specialistica



Regione Lombardia

LA GIUNTA

ambulatoriale previste nel PNGLA e per i ricoveri”;

DATO ATTO del Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura approvato dal Consiglio Regionale con DCR 20 giugno 2023 n. XII/42 e in particolare l'azione 2.3.9.1 “Valorizzare il personale e le professioni sanitarie”;

DATO ATTO del Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura approvato dal Consiglio Regionale con DCR 20 giugno 2023 n. XII/42 e in particolare l'azione 2.3.9.1 “Valorizzare il personale e le professioni sanitarie”;

VISTO il CCNL dell'Area Sanità del 23.01.2024 triennio 2019/2021 ed in particolare l'art. 7 “Confronto regionale”, che al comma 1 lett. b) prevede che le Regioni, previo confronto con le OO.SS. firmatarie, possano emanare linee di indirizzo in materia di prestazioni aggiuntive di cui all'art. 89, comma 2 (Tipologie di attività libero professionale intramuraria);

DATO ATTO che hanno avuto luogo gli incontri tra la Delegazione di Parte Pubblica e le OO.SS. regionali della Dirigenza dell'Area Sanità nell'ambito del previsto confronto ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera b) del CCNL dell'Area Sanità triennio 2019/2021 in materia di prestazioni aggiuntive di cui all'art. 89, comma 2 (Tipologie di attività libero professionale intramuraria);

SPECIFICATO che, nella giornata del 06 giugno 2024, a conclusione del confronto, è stato sottoscritto il verbale di confronto tra la delegazione di parte pubblica e le OO.SS. della Dirigenza dell'Area Sanità in materia di prestazioni aggiuntive di cui all'art. 7, comma 1, lett. b) del CCNL dell'Area sanità triennio 2019-2021;

CONSIDERATO che la sottoscrizione del sopracitato accordo è avvenuta sia presso gli uffici regionali che tramite firma elettronica;

RICHIAMATO il decreto Direzione Centrale Bilancio e Finanza n.16093 del 20/10/2023 con cui sono state assegnate agli Enti le risorse complessive per l'anno 2023, in parte corrente;

DATO ATTO CHE:

- con il decreto Direzione Centrale Bilancio e Finanza n. 20355 del 19/12/2023 “assegnazione a favore delle Ats, Asst, Fondazioni Irccs, Inrca di Casatenovo, Areu e Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo delle risorse destinate al finanziamento del sistema sanitario per



Regione Lombardia

LA GIUNTA

l'esercizio 2024" risultano assegnate risorse pari a € 100.599.873 (con oneri e IRAP) in base ai valori indicati dalle aziende in sede di assestamento per un ammontare di € 38.158.889 per il comparto sanità ed € 62.440.984 per la Dirigenza area Sanità;

- un'ulteriore quota di risorse per il personale della dirigenza, derivante dall'incremento del finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard, previsto dall'art. 1, comma 232, L. n. 213/23, pari a € 2.117.192,53, (con oneri e IRAP) trova la necessaria copertura finanziaria nelle risorse previste al punto 33 della DGR n. XII/2224 del 22/04/2024 a valere del capitolo 8374, e che sarà oggetto di assegnazione a favore delle Aziende ed enti con un successivo provvedimento;

PRESO ATTO CHE le risorse disponibili per l'anno 2024 per la remunerazione delle prestazioni aggiuntive del personale della dirigenza Area Sanità trovano la necessaria copertura finanziaria pari a € 64.558.176 (comprensivi di oneri e Irap) nelle risorse previste dalla DGR n. XII/1511/2023 *"Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e socio sanitario per l'esercizio 2024 – quadro economico programmatico"*;

PRECISATO CHE:

- nell'ambito della quota complessiva pari a € 64.558.176 (comprensivi di oneri e Irap) per la remunerazione delle prestazioni aggiuntive del personale della dirigenza Area Sanità, l'importo di € 28.087.289,53 è destinato per la riduzione delle liste di attesa, la restante somma per far fronte alla carenza di personale sanitario, nonché per la riduzione del ricorso alle esternalizzazioni;
- che l'incremento della tariffa oraria per le prestazioni aggiuntive relative alle liste di attesa da €80 a €100, previsto dall'art. 89 comma 3 del CCNL 2019-2021 della Dirigenza Sanitaria e recepito in sede di confronto regionale, rientra nel finanziamento complessivo per l'anno 2024 previsto per la riduzione delle liste di attesa, pari a €28.087.289,53 comprensivo delle previsioni di cui all'art. 1, comma 232, L. n. 213/23;

RITENUTO pertanto di approvare il verbale di confronto tra la delegazione di parte pubblica e le OO.SS. della Dirigenza dell'Area Sanità in materia di prestazioni aggiuntive di cui all'art. 7, comma 1, lett. b) del CCNL dell'Area sanità triennio 2019-2021 - Allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;

VALUTATE ed assunte come proprie le predette determinazioni;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,

1. di approvare il verbale di confronto tra la Delegazione di parte pubblica e le OO.SS. della Dirigenza dell'Area Sanità in materia di prestazioni aggiuntive di cui all'art. 7, comma 1, lett. b) del CCNL dell'Area sanità triennio 2019-2021 - Allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che l'incremento della tariffa oraria per le prestazioni aggiuntive relative alle liste di attesa da €80 a €100, previsto dall'art. 89 comma 3 del CCNL 2019-2021 della Dirigenza Sanitaria e recepito in sede di confronto regionale, rientra nel finanziamento complessivo per l'anno 2024 previsto per la riduzione delle liste di attesa;
3. di dare atto che con il decreto Direzione Centrale Bilancio e Finanza n. 20355 del 19/12/2023 "assegnazione a favore delle Ats, Asst, Fondazioni Irccs, Inrca di Casatenovo, Areu e Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo delle risorse destinate al finanziamento del sistema sanitario per l'esercizio 2024" risultano assegnate risorse pari a € 100.599.873 (con oneri e IRAP) in base ai valori indicati dalle aziende in sede di assestamento per un ammontare di € 38.158.889 per il comparto sanità ed € 62.440.984 per la Dirigenza area Sanità;
4. di dare altresì atto che un'ulteriore quota di risorse per il personale della dirigenza, derivante dall'incremento del finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard, previsto dall'art. 1, comma 232, L. n. 213/23, pari a € 2.117.192,53, (con oneri e IRAP) trova la necessaria copertura finanziaria nelle risorse previste al punto 33 della DGR n. XII/2224 del 22/04/2024 a valere del capitolo 8374, e che sarà oggetto di assegnazione a favore delle Aziende ed enti con un successivo provvedimento;
5. di dare atto che le risorse disponibili per l'anno 2024 per la remunerazione delle prestazioni aggiuntive del personale della dirigenza Area Sanità trovano la necessaria copertura finanziaria pari a € 64.558.176 (comprensivi



Regione Lombardia

LA GIUNTA

di oneri e Irap) nelle risorse previste dalla DGR n. XII/1511/2023
*“Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e socio sanitario
per l'esercizio 2024 – quadro economico programmatico”;*

6. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

VERBALE DI CONFRONTO

Avente ad oggetto la definizione delle Linee Generali di indirizzo nelle materie di cui all'art. 7 del CCNL dell'Area Sanità del 23 gennaio 2024

**TRA
DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA DELLA DIREZIONE
GENERALE WELFARE**

**E
ORGANIZZAZIONI SINDACALI
DELLA DIRIGENZA DELL' AREA SANITA'**

In data 06.06.2024 la Delegazione di parte pubblica Regionale - così come composta ai sensi della D.G.R. n. XII/ 1814 del 29/01/2024 - e le Organizzazioni Sindacali Regionali della Dirigenza Area Sanità, si sono incontrate per affrontare le seguenti materie oggetto di confronto ai sensi dell'art. 7 del CCNL Sanità 2019/2021:

b) linee di indirizzo in materia di prestazioni aggiuntive di cui all'art. 89, comma 2 (Tipologie di attività libero professionale intramuraria);

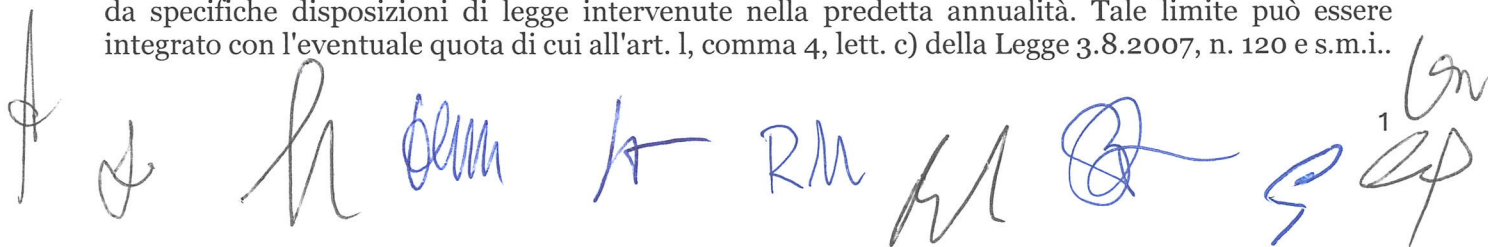
Richiamato l'articolo 89, comma 2, del CCNL 2019-2021 che, confermando le disposizioni già contenute nell'articolo 115, comma 2, del CCNL 19.12.2019, prevede che le aziende ed enti del SSN possano richiedere in via eccezionale e temporanea e ad integrazione delle attività istituzionali ai propri dirigenti medici, veterinari e sanitari ulteriori prestazioni finalizzate:

- alla riduzione delle liste di attesa;
- all'acquisizione di prestazioni aggiuntive, in carenza di organico ed impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, nelle more dell'espletamento delle procedure per la copertura dei posti vacanti.

In accordo con le équipe interessate e nel rispetto delle direttive nazionali e regionali in materia.

Visto altresì l'articolo 27, comma 8 del CCNL 23.1.2024 che stabilisce che le aziende possano disporre l'acquisizione delle prestazioni aggiuntive per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti quelli richiesti ai singoli dirigenti ai sensi dei commi 1 e 2 del medesimo articolo, qualora sia necessario un impegno aggiuntivo, concordando l'applicazione dell'istituto con le équipe interessate in base al regolamento adottato dalle Aziende ed Enti, fermo restando che l'esercizio di tali prestazioni è possibile solo dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali negoziati. Ai fini dell'applicazione dell'istituto in argomento per impegno aggiuntivo deve intendersi la resa di orario in eccesso rispetto a quello previsto ai commi 1 e 2 dell'articolo 27 del CCNL 2019-2021 ferme restando le disposizioni di cui al comma 3 e successivi del medesimo articolo.

Richiamato l'art. 89 c. 3 del CCNL 23.1.2024 che prevede che la tariffa oraria con cui remunerare le prestazioni aggiuntive è pari a 80 € lordi onnicomprensivi (al netto degli oneri riflessi a carico delle Aziende ed Enti del SSR), evidenziando che tale valore può essere elevato fino a 100 €. sulla base delle linee di indirizzo regionali. Nell'applicazione di tale elevazione, le Aziende ed Enti garantiscono annualmente l'invarianza finanziaria del costo complessivo delle prestazioni aggiuntive, al lordo degli oneri riflessi a carico del bilancio dell'Azienda ed Ente, prendendo a riferimento il corrispondente complessivo sostenuto per l'anno 2021 - detratti eventuali finanziamenti derivanti da specifiche disposizioni di legge intervenute nella predetta annualità. Tale limite può essere integrato con l'eventuale quota di cui all'art. 1, comma 4, lett. c) della Legge 3.8.2007, n. 120 e s.m.i..



Sono fatte salve le specifiche disposizioni legislative in materia che incrementano le tariffe di cui al comma 3 rendendo disponibili ulteriori risorse rispetto al limite di cui al comma 4.

Specificato che l'art. 89, comma 6 del CCNL 2019-2021 prevede poi che, qualora tra i servizi istituzionali da assicurare, eccedenti gli obiettivi prestazionali negoziati, vi siano i servizi di guardia notturna, il ricorso a prestazioni aggiuntive deve avvenire in conformità alle disposizioni contrattuali nazionali e nel rispetto delle linee di indirizzo regionali che definiranno anche la disciplina delle guardie. In conformità a quanto previsto al c. 6 lett. D) dell'art. 89 la tariffa delle prestazioni aggiuntive svolte nei servizi di guardia notturna è fissata in €. 640,00 lordi.

Visto l'art. 1, comma 218 della Legge 30 dicembre 2023 n. 213 (Legge di bilancio 2024), che estende, per far fronte alla carenza di personale sanitario, ridurre le liste di attesa e il ricorso alle esternalizzazioni, per il triennio 2024-2026 "a tutte le prestazioni aggiuntive svolte", la possibilità di elevare fino a 100 euro orari la tariffa per il personale medico, già prevista in relazione ai servizi di emergenza-urgenza dall'art. 11 del D.L. 34/2023, convertito nella L. n. 56/2023.

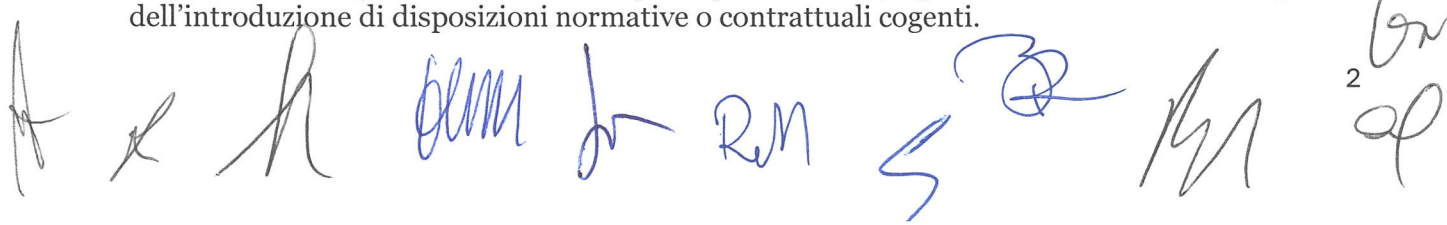
Visto altresì il successivo comma 220 che autorizza, per far fronte a tali finalità, una somma pari a 200 milioni di euro a livello nazionale, di cui 33.580.000 euro sono assegnati alla Regione Lombardia dalla tabella allegata alla stessa legge.

Dato atto che le risorse disponibili per l'anno 2024 per la remunerazione delle prestazioni aggiuntive del personale della dirigenza dell'area sanità ammontano complessivamente ad €. 64.558.176,00 comprensivi di IRAP.

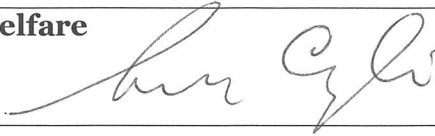
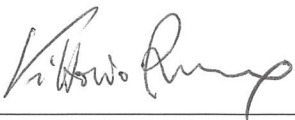
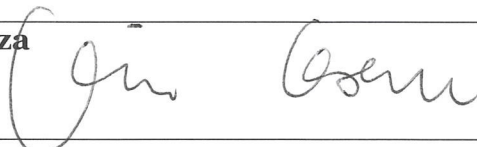
Le parti convengono quanto segue in ordine alle prestazioni aggiuntive:

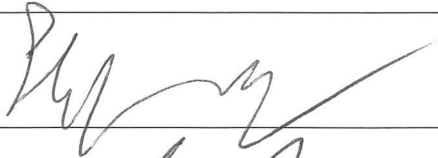
- a) vanno utilizzate in via privilegiata per il contenimento delle liste di attesa;
- b) devono essere utilizzate in caso di carenza di personale rispetto alla previsione dei piani triennali dei fabbisogni, nelle more dell'espletamento delle procedure di selezione;
- c) per quanto concerne le prestazioni aggiuntive per carenza di organico, si precisa che le stesse saranno considerate tali qualora in fase di programmazione mensile della turnistica, non risulti possibile procedere alla copertura dei piani di lavoro a seguito di variazioni dell'organico assegnato. Restano ferme le disposizioni vigenti con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro garantendo i periodi di riposo;
- d) sono effettuate su base volontaria dai dirigenti a rapporto esclusivo;
- e) vanno preventivamente programmate anche con il supporto delle équipe, condivise e comunicate formalmente, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento aziendale in materia;
- f) fermo restando quanto stabilito dall'articolo 27, comma 3 del CCNL 2019-2021 relativamente all'impegno orario eventualmente prestato in eccesso all'orario di lavoro, per gli obiettivi aggiuntivi a quelli richiesti ai singoli dirigenti ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere utilizzate solo dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali negoziati con le équipe ed assegnati ai dirigenti di ciascuna unità operativa;
- g) fermo restando quanto indicato nella nota Protocollo G1.2024.0017386 del 10/05/2024 in ordine alle tariffe orarie, a decorrere dalla sottoscrizione del presente verbale di confronto, la tariffa delle prestazioni aggiuntive, nei limiti delle assegnazioni per le singole Aziende per l'anno 2024, viene elevata a 100 € per tutte le tipologie di prestazioni;
- h) qualora le relative prestazioni rientrino nei servizi di guardia notturna e sussistendo i presupposti e le condizioni di cui all'articolo 89, comma 6, la remunerazione è fissata nella misura di 640 euro lordi per ogni turno, il cui onere è a carico del bilancio dell'Azienda ed Ente nei limiti delle risorse assegnate annualmente a tal fine.

Le presenti linee guida hanno valenza per il periodo 2024 e potranno essere riviste a seguito dell'introduzione di disposizioni normative o contrattuali cogenti.

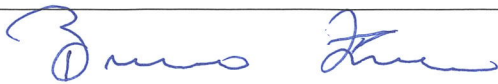


Il presente accordo sarà valido dalla data di sottoscrizione e l'efficacia della stessa è subordinata dall'approvazione da parte della Giunta.

PER LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA	
Dott. Marco Cozzoli Direttore Generale Welfare	
Vittorio Russo	
Lorella Cecconami	
Giuseppe Micale	
Roberta Labanca	
Silvano Casazza	

DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE	
ANAAO ASSOMED	
CIMO	
AAROI EMAC	Sottoscritto con firma digitale da Cristina Mascheroni
FASSID	




FP CGIL	
FVM	 Sottoscritto con firma digitale da Gian Carlo Battaglia
UIL FPL	Sottoscritto con firma digitale da Paolo Campi
FEDERAZIONE CISL MEDICI	
FESMED	